CAMERA DEI DEPUTATI N. 574

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Regolamentazione della professione di scrittore

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presentazione di questa proposta, che ne riproduce una identica già presentata nella fase conclusiva della X legislatura, vuol rappresentare un gesto « politico » volto a sottolineare la rilevanza legislativa di un problema, quello del riconoscimento e della regolamentazione della professione di scrittore, che vorremmo consegnare alla sensibilità del Parlamento italiano.

L'esigenza del riconoscimento della figura professionale dello scrittore, non è volta a cogliere l'istanza velleitaria di una parte della società italiana certamente non irrilevante, bensì a porre riparo ad una condizione controversa che vede un numero di persone, le quali affidano all'attività dello scrivere libri, in tutto o in parte, le ragioni del sostentamento proprio e della propria famiglia, completamente prive di tutela giuridica.

Quando pensiamo allo scrittore, naturalmente, dobbiamo considerare non solo il novero assai ristretto di autori di *best seller*, ma anche il rilevante numero di autori che non ricevono dal mercato editoriale una considerazione così importante e che, tuttavia, sono ugualmente impegnati a sostenere spese per documentazione e per aggiornamento; autori che non ricevono, se svolgono l'attività di scrittore in via esclusiva, alcuna tutela sul piano previdenziale (fino ai dolorosi esempi estremi che la cronaca ci ha proposto negli ultimi anni, di autori anche grandi costretti ad una vecchiaia indigente).

Crediamo che risponda a ragioni di civiltà e di cultura esprimere una considerazione nei confronti della categoria degli scrittori, attraverso un meccanismo volto ad attribuire non particolari privilegi, bensì una tutela minima, alla stregua di quanto avviene in altri Paesi civili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Albo speciale degli scrittori).

1. È istituito presso i tribunali delle città capoluogo di regione l'albo speciale degli scrittori.

ART. 2.

(Requisiti per l'iscrizione).

1. Chi esercita in modo non occasionale l'attività di scrittore traendo dalle pubblicazioni di cui è autore un provento, ha diritto a chiedere l'iscrizione nell'albo speciale degli scrittori.

ART. 3.

(Commissione di esperti).

1. L'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 è deliberata da una commissione composta da sette esperti: quattro nominati dall'associazione degli scrittori, uno dalle associazioni degli editori, uno dall'associazione dei librai ed uno dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. I commissari eleggono nel proprio seno il presidente della commissione.

3. La commissione delibera l'iscrizione del candidato nell'albo speciale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Diritti dello scrittore).

1. L'iscrizione nell'albo speciale dà diritto allo scrittore di fruire di agevolazioni fiscali per l'acquisto di libri e per le spese di aggiornamento professionale,

nonché di accedere al Fondo nazionale pensioni sulla base del versamento dei relativi contributi e di fruire dei diritti collegati allo *status* di giornalista pubblicista.

ART. 5.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento d'attuazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.